

Convenzione 88

CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a San Francisco dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1948, per la sua trentunesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'organizzazione del servizio di collocamento, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;

adotta, oggi nove luglio millenovecentoquarantotto, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul servizio di collocamento del 1948:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente Convenzione, deve istituire o assicurare che sia istituito un servizio pubblico gratuito di collocamento.

2. La funzione essenziale del servizio di collocamento, in cooperazione ove necessario, con altri organismi pubblici e privati interessati, deve essere quella di realizzare la migliore organizzazione possibile del mercato dell'impiego come parte integrante del programma nazionale destinato a mantenere e garantire il pieno impiego nonché a sviluppare ed utilizzare le risorse della produzione.

Articolo 2

Il servizio di collocamento deve essere costituito da un sistema nazionale di uffici di collocamento posto sotto il controllo di un'autorità nazionale.

Articolo 3

1. Il sistema deve comprendere una rete di uffici locali e, ove necessario di uffici regionali, in numero sufficiente per soddisfare le necessità di ognuna delle regioni geografiche del paese e situati convenientemente per i datori di lavoro ed i lavoratori.

2. L'organizzazione della rete di uffici:

a) deve essere oggetto di un esame generale:

i) quando importanti cambiamenti si siano prodotti nella ripartizione dell'attività economica e della popolazione attiva;

ii) quando l'autorità competente consideri conveniente un esame generale per valutare l'esperienza acquisita nel corso di un periodo di prova;

b) deve essere revisionata quando un tale esame abbia reso evidente la necessità di una revisione.

Articolo 4

3. Si dovranno prendere gli accordi necessari, per mezzo di commissioni consultive, per ottenere la cooperazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all'organizzazione ed

¹ Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

al funzionamento del servizio di collocamento, nonché allo sviluppo del programma del servizio di collocamento.

4. Questi accordi devono prevedere la creazione di una o di varie commissioni nazionali consultive e, ove necessario, di commissioni regionali e locali.

5. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in queste commissioni devono essere designati, in numero eguale, previa consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, là dove tali organizzazioni esistano.

Articolo 5

La politica generale del servizio di collocamento, quando si tratti di indirizzare i lavoratori verso gli impieghi disponibili, deve essere fissata, previa consultazione con rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, attraverso le commissioni consultive previste all'articolo 4.

Articolo 6

Il servizio di collocamento deve essere organizzato in modo da garantire l'efficacia del reclutamento e della sistemazione dei lavoratori; a questo scopo, esso deve:

- a) aiutare i lavoratori a trovare un impiego conveniente e i datori di lavoro a reclutare i lavoratori che soddisfino alle necessità delle imprese; e più in particolare, esso deve, in conformità alle regole formulate a livello nazionale:
 - i) tenere un registro delle persone che richiedono un impiego, prendere nota delle loro qualifiche professionali, della loro esperienza e delle loro preferenze, interrogarli agli effetti del loro impiego, controllare, ove sia necessario, le loro attitudini fisiche e professionali, e aiutarle a conseguire, quando sia opportuno, un orientamento, una formazione o un riadattamento professionale;
 - ii) ottenere dai datori di lavoro informazioni dettagliate sui posti di lavoro vacanti da loro notificati al servizio, e sui requisiti che devono possedere i lavoratori che essi richiedono per occupare questi posti;
 - iii) indirizzare verso i posti di lavoro vacanti i candidati che posseggono le attitudini professionali e fisiche richieste;
 - iv) organizzare il compenso delle offerte e delle richieste di impiego da un ufficio all'altro, quando l'ufficio consultato per primo non sia in grado di collocare convenientemente i candidati o di provvedere adeguatamente ai posti di lavoro vacanti, o quando altre circostanze lo giustifichino;
- b) adottare le misure idonee a:
 - i) facilitare la mobilità professionale al fine di adeguare l'offerta di manodopera alle possibilità di impiego nelle varie professioni;
 - ii) facilitare la mobilità geografica della manodopera per aiutare i lavoratori a spostarsi verso le regioni che offrono delle possibilità di impiego convenienti;
 - iii) facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione ad un'altra, al fine di attenuare uno squilibrio locale e momentaneo tra l'offerta e la domanda di manodopera;
 - iv) facilitare da un paese ad un altro quei trasferimenti di lavoratori che siano stati concordati dai governi interessati;
- c) raccogliere ed analizzare, in collaborazione — ove sia opportuno — con altre autorità nonché con i datori di lavoro e i sindacati, tutte le informazioni disponibili sulla situazione

del mercato dell'impiego e sulla sua probabile evoluzione, sia per quanto si riferisce al paese in generale sia rispetto alle varie industrie, professioni e regioni, e porre sistematicamente e rapidamente queste informazioni a disposizione delle autorità pubbliche, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate nonché del pubblico;

- d) collaborare all'amministrazione dell'assicurazione e dell'assistenza per disoccupazione ed all'applicazione di altri provvedimenti destinati ad aiutare i disoccupati;
- e) aiutare, sempre che sia necessario, altri organismi pubblici o privati nell'elaborazione di piani sociali ed economici che possano influenzare in modo favorevole la situazione dell'impiego.

Articolo 7

Devono essere adottate misure per:

- a) facilitare, nei vari uffici di collocamento, la specializzazione per professioni e per industrie, quali l'agricoltura o tutti gli altri rami di attività in cui può essere utile questa specializzazione;
- b) far fronte in modo soddisfacente alle necessità di particolari categorie di persone che cercano un impiego, quali gli invalidi,

Articolo 8

Devono essere adottate e perfezionate misure speciali per gli adolescenti nel quadro dei servizi di collocamento e dell'orientamento professionale.

Articolo 9

1. Il personale del servizio di collocamento deve essere composto da funzionari pubblici che beneficino di uno status e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da ogni cambiamento di governo e da ogni indebita influenza esterna, e che, con riserva delle necessità del servizio, assicurino loro la stabilità nell'impiego.

2. Fatta riserva delle condizioni alle quali la legislazione nazionale subordina il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, i funzionari del servizio di collocamento devono essere reclutati unicamente in base all'attitudine del candidato a far fronte ai compiti che dovrà assumersi.

3. I mezzi per verificare queste attitudini devono essere determinati dall'autorità competente.

4. I funzionari del servizio di collocamento devono ricevere una formazione adeguata all'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Tutte le misure possibili devono essere adottate dal servizio di collocamento, e, ove necessario, da altre autorità pubbliche, in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e con altri organismi interessati, per incoraggiare la piena utilizzazione del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori su base volontaria.

Articolo 11

Le autorità competenti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire un'efficace cooperazione tra il servizio pubblico di collocamento e gli uffici di collocamento privati senza fini lucrativi.

Articolo 12

1. Quando il territorio di uno Stato membro comprenda vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l'autorità competente ritenga impraticabile l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, essa può esonerare dette regioni dall'applicazione della Convenzione, sia in via generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinati stabilimenti o di determinati lavori.

2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale sull'applicazione della presente Convenzione, da sottoporre in virtù dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo, e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a dette disposizioni. In seguito, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.

3. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di avvalersi di dette disposizioni.

Articolo 13

1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quale emendato dallo Strumento di emendamento dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori previsti dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Stato membro dell'Organizzazione che ratifichi la presente Convenzione deve comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che faccia conoscere:

- a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
- b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche e la natura di dette modifiche;
- c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile, e, in questi casi, i motivi per cui essa è inapplicabile;
- d) i territori per i quali si riserva una decisione.

2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.

3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, comunicare al Direttore Generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 14

1. Quando le questioni trattate dalla presente Convenzione sono di competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d'accordo con il governo di detto territorio, potrà comunicare al

Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di questo territorio, degli obblighi della presente Convenzione,

2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente Convenzione può essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

- a) da due o più Stati membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
- b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore, nei confronti di questo territorio.

3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della Convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della Convenzione si applicheranno con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.

4. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.

5. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, comunicare al Direttore Generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa Convenzione.

Articolo 15

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 16

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 17

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante comunicazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che dopo essere stata registrata.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 18

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 19

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 20

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 21

1. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 17 di cui sopra, denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 22

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.